



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.2.2014
COM(2014) 75 final

2014/0038 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Serbia, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Due tornate di negoziati, svoltesi il 28 gennaio e il 13 marzo 2013, sono state seguite da ulteriori chiarimenti tecnici e scambi di corrispondenza. Il protocollo è stato siglato dalla Commissione e dal governo della Serbia il 10 dicembre 2013. Il testo del progetto di protocollo figura in allegato.

La Commissione invita il Consiglio a decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e a concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), la Commissione propone al Consiglio di dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

La proposta acclusa è una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo. La Commissione propone al Consiglio di

- decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica di Serbia, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 10 dicembre 2013.
- (3) Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (5) Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria, in conformità dell'articolo 14, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*